

Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale Via L. Pirandello, 29 95030 Sant'Agata li Battiati (Catania) e-mail: annac2124@yahoo.it PEC: annacacciola@pec.ordinemedct.it Partita IVA: 04725190872	Protocollo di Sorveglianza Sanitaria Eccezionale dei Lavoratori	Data di emissione: 31.05.2020 Revisione : 00 Pagina 1 di 7
---	--	--

INDICE

Indice	pag. 1
Pagina delle firme	pag. 2
01. Premessa	pag. 3
02. Campo di applicabilità	pag. 3
03. Definizioni	pag. 3
a) Lavoratori fragili	pag. 3
b) Definizione ed obiettivi della Sorveglianza Sanitaria Eccezionale	pag. 4
04. Destinatari della Sorveglianza Sanitaria eccezionale	pag. 4
05. Attività del medico competente	pag. 4
06. Procedura di archiviazione e conservazione delle cartelle sanitarie	pag. 5
07. Effettuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale	pag. 5
08. Giudizio di idoneità	pag. 5
09. Modalità operativa della sorveglianza sanitaria eccezionale	pag. 5
a) Preambolo	pag. 5
b) Procedura	pag. 6
10. Ruolo del Medico di Medicina Generale	pag. 7

Dott.ssa Anna Cacciola
Specialista in Medicina del Lavoro
Specialista in Ematologia Generale
Via L. Pirandello, 29
95030 Sant'Agata li Battiati (Catania)
e-mail: annac2124@yahoo.it
PEC: annacacciola@pec.ordinemedct.it
Partita IVA: 04725190872


**Protocollo di
Sorveglianza Sanitaria
Eccezionale dei
Lavoratori**

Data di emissione: 31.05.2020

Revisione : 00

Pagina 2 di 7

PAGINA DELLE FIRME

Nome	Funzione	Firma	Data
Dr.ssa Anna Cacciola	Medico Competente		30/05/2020
	Dirigente Scolastico		30/05/2020

<p>Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale Via L. Pirandello, 29 95030 Sant'Agata li Battiati (Catania) e-mail: annac2124@yahoo.it PEC: annacacciola@pec.ordinemedct.it Partita IVA: 04725190872</p>	<p>Protocollo di Sorveglianza Sanitaria Eccezionale dei Lavoratori</p>	<p>Data di emissione: 31.05.2020 Revisione : 00 Pagina 3 di 7</p>
--	--	---

1. PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di esporre i principi ed i metodi che sovrintendono alla Sorveglianza Sanitaria Eccezionale dei Lavoratori della scuola di ogni ordine e grado, ottemperanza al Decreto Legge 19.05.2020 n. 34, relativo all'emergenza epidemiologica COVID-19.

Il suddetto decreto, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'art 83 stabilisce che i "datori di lavoro pubblici o privati, assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunosoppressione, anche da patologia COVID 19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente".

Il datore di lavoro ha il compito di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale per i lavoratori fragili, fino al termine dello stato di emergenza per il rischio sanitario su tutto il territorio nazionale, in atto previsto al 31.07.2020.

2. CAMPO DI APPLICABILITA'

La presente procedura si applica ai Lavoratori della scuola di ogni ordine e grado.

3. DEFINIZIONI

a) Lavoratori fragili

Il decreto definisce come "lavoratori fragili", lavoratori che, in ragione dell'età e di altre patologie di cui sono affetti, potrebbero essere suscettibili, qualora venissero contagiati dal virus Sars-CoV-2, di una evoluzione particolarmente grave della patologia tale da poter determinare anche l'exitus.

In linea generale una condizione di fragilità, sotto il profilo medico, caratterizza un lavoratore già affetto da una patologia seria che in caso di infezione da parte del virus Sars-CoV-2 può andare incontro, più facilmente, o a un peggioramento della patologia di base e/o a complicanze legate all'infezione da Sars-CoV-2.

Un lavoratore fragile non ha pertanto maggiori probabilità di infettarsi rispetto ad un altro lavoratore che non rientra nella definizione di fragile, ma se si dovesse infettare il suo quadro clinico potrebbe evolvere, con elevata probabilità, in modo grave.

Si precisa che questo principio non è valido solo in caso di infezione da Sars-Cov-2, ma in generale si verifica in tutte le situazioni in cui in un paziente coesistono due o più patologie che contribuiscono al quadro generale (comorbilità)".

La definizione di fragilità si basa su evidenze scientifiche disponibili; le condizioni che possono far rientrare un soggetto nella condizione di fragilità derivano dai Report

<p>Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale Via L. Pirandello, 29 95030 Sant'Agata li Battiati (Catania) e-mail: annac2124@yahoo.it PEC: annacacciola@pec.ordinemedct.it Partita IVA: 04725190872</p>	<p>Protocollo di Sorveglianza Sanitaria Eccezionale dei Lavoratori</p>	<p>Data di emissione: 31.05.2020 Revisione : 00 Pagina 4 di 7</p>
--	--	---

dell'Istituto Superiore di Sanità, che contengono le caratteristiche individuali e di salute riscontrate nei soggetti deceduti durante dell'infezione da Sars-CoV-2.

Condizioni accessorie che configurano lo status di "lavoratore fragile":

- età maggiore di 55 anni
- sesso maschile
- forte e/o inveterato fumatore
- obesità (BMI>30)

Condizioni patologiche che configurano lo status di "lavoratore fragile":

- **Malattie cardio-vascolari**
Ipertensione arteriosa Cardiopatia ischemica, fibrillazione atriale, cardiopatia sclero ipertensiva, scompenso cardiaco, infarto acuto del miocardio.
- **Malattie respiratorie**
Asma, ipertensione polmonare, broncopatia cronica ostruttiva, sarcoidosi polmonare.
- **Dismetaboliche**
Diabete mellito tipo I e II scompensato.
- **Neurologiche psichiatriche**
Sclerosi multipla, ictus, demenza, grave depressione, psicosi.
- **Autoimmuni sistemiche**
Artrite reumatoide/psoriasica, lupus erimatoso sistemico, sclerodermia, connettiviti miste.
- **Oncologiche**
In fase attiva negli ultimi cinque anni e/o in chemio/radio terapia in atto.

b) Definizione ed obiettivi della Sorveglianza Sanitaria Eccezionale

La Sorveglianza Sanitaria Eccezionale, prevista dal D Lgs Decreto Legge 19.05.2020 n. 34, prevede l'esecuzione delle visite mediche *finalizzate alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione sia alla probabilità rischio di contrarre la patologia COVID 19 che allo stato di "fragilità" del lavoratore.*

4. DESTINATARI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

Le attività di Sorveglianza Sanitaria Eccezionale sono rivolte ai lavoratori attestati come "fragili" (affetti da patologie menzionate al punto 1) e che abbiano inviato al Datore di Lavoro la richiesta di visita medica con il Medico Competente.

5. ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE

- Collaborazione con il Datore di Lavoro per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19;
- Effettuazione di visite mediche (esclusivamente su richiesta del lavoratore in ragione dello stato di fragilità) con istituzione, per ciascun lavoratore visitato, di una cartella sanitaria e di rischio;

<p>Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale Via L. Pirandello, 29 95030 Sant'Agata li Battiati (Catania) e-mail: annac2124@yahoo.it PEC: annacacciola@pec.ordinemedct.it Partita IVA: 04725190872</p>	<p>Protocollo di Sorveglianza Sanitaria Eccezionale dei Lavoratori</p>	<p>Data di emissione: 31.05.2020 Revisione : 00 Pagina 5 di 7</p>
--	--	---

- Formazione – Informazione relativa all'epidemia da COVID 19 (con particolare riguardo alla prevenzione ed all'uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuale);
- Emissione del Giudizio di Idoneità.

6. PROCEDURA DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE CARTELLE SANITARIE

La procedura di archiviazione e conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio sarà concordata con il Dirigente Scolastico.

7. EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

Il medico competente effettuerà la visita medica e la valutazione della documentazione sanitaria esibita dal lavoratore.

8. GIUDIZIO DI IDONEITÀ

Il Medico Competente esprimerà il Giudizio di Idoneità che può prevedere le seguenti opzioni:

- Idoneo
Il lavoratore può effettuare attività presso l'istituto scolastico durante lo svolgimento degli esami di stato
- Idoneo con limitazione e/o prescrizione
Il lavoratore può effettuare attività presso l'istituto scolastico, durante lo svolgimento degli esami di stato, in una condizione organizzativa ed ambientale "protetta": obbligo di uso di guanti e mascherine, disinfezione frequente delle mani, distanziamento sociale di almeno 2 metri, attività in ambiente ventilato naturalmente, divieto assoluto di sostare in prossimità di assembramenti di persone.

Il lavoratore che svolge attività di docenza può scegliere di effettuare gli esami da remoto oppure alle condizioni sopracitate.

Si segnala che il rischio biologico, cui appartiene il rischio covid, nelle scuole è di "natura prevalentemente infettiva (virus e batteri), con modalità di esposizione in prevalenza per inalazione e per contatto diretto (tra un individuo ed un altro) o indiretto (contatto con superfici o oggetti contaminati)".

Ad esempio "l'affollamento dei locali, l'inadeguata ventilazione e l'insufficienza dei ricambi d'aria negli ambienti rappresentano condizioni critiche, che incrementano la possibilità di contatto con le potenziali sorgenti di rischio (persone affette da malattie infettive o portatrici sane o asintomatiche) e impediscono la diluizione degli inquinanti biologici negli ambienti.

9. MODALITÀ OPERATIVA DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

a) Preambolo

Il D.L. 19 MAGGIO 2020, N. 34, art. 83, dispone l'avvio della "sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie

<p>Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale Via L. Pirandello, 29 95030 Sant'Agata li Battiati (Catania) e-mail: annac2124@yahoo.it PEC: annacacciola@pec.ordinemedct.it Partita IVA: 04725190872</p>	<p>Protocollo di Sorveglianza Sanitaria Eccezionale dei Lavoratori</p>	<p>Data di emissione: 31.05.2020 Revisione : 00 Pagina 6 di 7</p>
--	--	---

salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità”.

Nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, pubblicato da INAIL il 23/04/2020, la sorveglianza sanitaria eccezionale viene prefigurata con riferimento ai lavoratori con età superiore a 55 anni, o al di sotto di tale età ma che ritengano di rientrare, per condizioni patologiche, in tale situazione.

I lavoratori in servizio presso una Istituzione Scolastica che ritengano di essere in condizioni di fragilità possono essere sottoposti a visita medica con il medico competente, solo ed esclusivamente sulla base di una loro specifica richiesta.

Nota:

Ogni accertamento sanitario non previsto dalla legge è vietato dall’art.5, legge 300 del 20.05.1970 – Statuto dei Lavoratori.

Articolo 5 Statuto dei Lavoratori, 20.05 70: (omissis) ... “sono vietati accertamenti da parte del Datore di Lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente”).

b) Procedura

- b.1) Il dirigente scolastico invia a tutto il personale docente e non docente, coinvolto negli esami di stato, una informativa relativa alla possibilità, qualora ritengano di appartenere alla categoria di “lavoratore fragile”, di essere sottoposti a visita medica da parte del medico competente;
- b.2) I lavoratori che ritengono di essere “fragili” inviano al dirigente scolastico la loro personale richiesta, per iscritto, di essere sottoposti a visita medica;
- b.3) Il dirigente scolastico invia alla sottoscritta dott.ssa Anna Cacciola l’elenco dei lavoratori che hanno fatto richiesta, specificando nome, cognome data e luogo di nascita, mansione (docente o personale ATA; si prega cortesemente di specificare, tra il personale ATA, se se il lavoratore è collaboratore scolastico oppure impiegato amministrativo);
- b.4) La sottoscritta comunicherà via mail o anche per telefono, la data e l’orario delle visite mediche;
- b.5) I lavoratori dovranno essere informati che al momento della visita medica, dovranno esibire una copia della documentazione sanitaria in loro possesso, che rimarrà custodita agli atti con la cartella sanitaria e di rischio;
- b.6) Alla fine della visita la sottoscritta rilascia il Giudizio di Idoneità al Datore di Lavoro ed al Lavoratore
- b.7) Nel corso della visita medica ciascun lavoratore sarà informato e formato relativamente alle precauzioni da rispettare per ridurre al minimo il rischio di contagio con il virus SARS-CoV 2.

<p>Dott.ssa Anna Cacciola Specialista in Medicina del Lavoro Specialista in Ematologia Generale Via L. Pirandello, 29 95030 Sant'Agata li Battiati (Catania) e-mail: annac2124@yahoo.it PEC: annacacciola@pec.ordinemedct.it Partita IVA: 04725190872</p>	<p>Protocollo di Sorveglianza Sanitaria Eccezionale dei Lavoratori</p>	<p>Data di emissione: 31.05.2020 Revisione : 00 Pagina 7 di 7</p>
--	--	---

A tal proposito si ricorda che gli istituti scolastici rientrano nella categoria di ambienti a rischio medio-basso, in cui il rischio di contagio è generico.

b.8) Il dirigente scolastico, una volta ricevuto il Giudizio di Idoneità, organizza l'attività del lavoratore "fragile" secondo le indicazioni riportate sul giudizio:

- collaboratore scolastico (la mansione di collaboratore scolastico non può essere svolta da remoto): il Dirigente Scolastico adibirà il lavoratore ad una postazione "protetta": distante da assembramenti, in prossimità di aperture esterne e fornirà al lavoratore mascherina e guanti, distanziamento di almeno 2metri;
- docente, commissario di esami: si dispone la partecipazione in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona; in tal caso, la verbalizzazione dovrà riportare l'eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.
- impiegato amministrativo: attività lavorativa da remoto.

10. RUOLO DEL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

Il medico di medicina generale (MMG) (i così detti medici di base), solo per questi lavoratori specifici che rientrano nella categoria dei fragili, può rilasciare il certificato di malattia. Il MMG dovrà specificare, nel campo diagnosi, ogni dato utile per fare emergere la gravità del quadro clinico della patologia da cui sono affetti, in quanto è effettivamente l'unico che può disporre il periodo di assenza per "malattia" del lavoratore (LEGGE 24 aprile 2020, n. 27).